

**Dipartimento Agricoltura
SERVIZIO COMPETITIVITÀ
FAQ bando 6.4.1**



*FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L'Europa investe nelle zone rurali*



*Dipartimento
Agricoltura*



Repubblica Italiana

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio COMPETITIVITÀ

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013**

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
ART. 19 REG. (UE) 1305/2013**

Sottomisura 6.4

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

Tipo di intervento 6.4.1

**“Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese
agricole”**

Annualità 2020

FAQ

DAL N.1 AL N. 7

SI PRECISA CHE IL BANDO DISPONE CHE POSSANO ESSERE RICHIESTI CHIARIMENTI ESCLUSIVAMENTE DI NATURA PROCEDURALE E DOCUMENTALE, PERTANTO, NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A QUESITI DI CARATTERE SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI INTERESSE GENERALE: I QUESITI DI TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI QUALSIASI RISCONTRO.

DOMANDA N. 1

A pagina 5 del bando, al paragrafo 2.1, requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, il punto 5 dice:

In alternativa al precedente punto 4: aver presentato domanda di iscrizione ai rispettivi elenchi/albi regionali, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge alla data di presentazione della domanda di sostegno (da dichiararsi in specifica autodichiarazione inserita nel PSA) ed aver conseguito la relativa iscrizione entro la data di concessione del finanziamento di cui al presente bando.

Il quesito in merito è: dal momento che all'art.6 della legge regionale n.48 del 2013, è specificato che per ottenere l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche, tra i requisiti soggettivi (articolo 4 L.R n.48/2013) da possedere al momento della presentazione della richiesta, è necessario aver svolto un corso di formazione per operatore di fattoria didattica. Pertanto, trattandosi di un corso di 70 ore formative in aula, visti i tempi ristretti per l'acquisizione di questo requisito (che si dovrebbe possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno quindi entro settembre 2020), siamo a chiedere se fosse possibile posticipare il conseguimento del corso formativo alla data di concessione del finanziamento, da dichiararsi in specifica autodichiarazione inserita nel PSA?

RISPOSTA alla domanda n. 1

Il quesito posto trova risposta nell'applicazione del **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013** ed in particolare al disposto dell'art Art. 5 "Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica" – comma 6. *"Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Servizio Regionale territorialmente competente provvede all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e di connessione e prevalenza necessari per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 6 della*

FAQ bando 6.4.1

legge. In caso di mancanza di uno dei requisiti soggettivi o strutturali previsti agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento il Servizio Regionale territorialmente competente concede 60 giorni di tempo per raggiungere la conformità, decorso tale termine la domanda decade.”.

DOMANDA N. 2

A pagina 12 del bando, al paragrafo 8, Criteri di selezione, il criterio 8) Ampliamento della gamma dei servizi offerti: ai fini del punteggio quando si parla di aziende agrituristiche o fattorie didattiche che attivano all'interno della propria azienda nuove attività ricreative, o sportive, o legate al benessere, si può ricomprendere in questa categoria anche la realizzazione di una piscina?

RISPOSTA alla domanda n. 2

L'allegato ALLEGATO n. 2. del Bando "SPECIFICA DELLE SPESE AMMISSIBILI" – sezione B) ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E/O DELL'ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRINIDO E/O DI AGRICOLTURA SOCIALE, dispone quanto segue al punto i):

Limitatamente alle imprese agrituristiche ed alle fattorie sociali sono ammissibili le realizzazioni di: campo tiro con l'arco – campo bocce – campo di tennis - campo polivalente – piscina – maneggio – laghetto per pesca sportiva – aree benessere - che dovranno essere connesse e dimensionate all'attività agriturbistica e/o di fattoria sociale esercitata dall'azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti rispettive normative.

Pertanto, la realizzazione delle piscine è ammissibile solo per imprese agrituristiche e fattorie sociali; è esclusa invece per le fattorie didattiche.

DOMANDA N. 3

A pagina 2 del bando, al paragrafo 2.1, requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, il punto 6 relativamente al servizio di Agrinido, si chiede se è possibile esercitare fra i servizi anche quello della ludoteca, il quale sarebbe rivolto ai bambini in età scolastica come servizio ludico-ricreativo al di fuori dell'orario scolastico.

RISPOSTA alla domanda n. 3

La fattispecie proposta non è ammissibile in quanto non ascrivibile alla definizione riportata al Capo II - Fattorie Agrinido – del **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013** che all'Art. 11 "Definizione attività di Agrinido".

In particolare il medesimo articolo ai commi 5) e 6) dispone quanto segue:

5. *L’Agrinido si configura quale servizio educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato all’art. 2135 del c.c., presso l’azienda agricola di proprietà o condotta ad altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione delle attività connesse.*

6. *L’impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla Legge Regionale del 28 aprile 2000, n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: “L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione”, la quale dispone, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, le competenze dei Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei servizi.*

DOMANDA N. 4

Volevo sapere se nella misura 6.4.1, tra le spese ammissibili di cui a pag 52 punto g) "sistemazione aree esterne da destinare all'attività agrituristica di agricamping e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria" possono essere finanziati BUNGALOW O CASETTE MOBILI da destinare sia all'installazione dei servizi sanitari o altro, sia da destinare ad alloggi temporanei per agriturismo.

RISPOSTA alla domanda n. 4

Il Bando all’ALLEGATO n. 3 - SPECIFICA DELLE SPESE NON AMMISSIBILI – contempla al punto j): realizzazione delle seguenti strutture prefabbricate: bungalow e casette in legno da destinarsi ad alloggio.

DOMANDA N. 5

Sono finanziabili interventi per attività di trasformazione e commercializzazione pur non essendo in possesso dell’iscrizione ad uno degli Elenchi/Albi elencati al punto 4 del paragrafo 2.1 (Agriturismo, Fattoria didattica e Agricoltura sociale)?

RISPOSTA alla domanda n. 5

Sì: per l’ESERCIZIO DI PICCOLE ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE i Beneficiari ammissibili sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, le cui imprese rientrano per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa.

DOMANDA N. 6

In riferimento al corso di formazione per operatore di fattoria didattica da 70 ore (+ 8 ore sulla sicurezza sul lavoro) finalizzato al rilascio dell'attestato di frequenza propedeutico all'iscrizione nell'elenco degli operatori di fattorie didattiche (necessario quest'ultimo sia per lo svolgimento delle attività didattiche in azienda sia per la partecipazione al bando per l'attivazione dell'intervento 641 MISURA 06 del Psr 2014/2020 recante "Sostegno ad investimenti per la diversificazione delle imprese agricole") è sufficiente l'accREDITAMENTO dell'Ente di formazione presso il catalogo generale degli enti di formazione accreditati della Regione Abruzzo?

RISPOSTA alla domanda n. 6

Sì. Nel precisare che il Regolamento di riferimento non dispone limiti dell'accREDITAMENTO dell'organismo formativo da parte della sola Regione Abruzzo, si riporta il testo dei commi 7.e 8. dell'art. 3 "Requisiti soggettivi" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013:

"7. Sono, infine, riconosciuti come qualificanti anche i corsi gestiti da Organismi di Formazione accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i., purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.

8. Ai fini del riconoscimento della qualifica posseduta ai sensi del presente articolo, il corso frequentato deve rispondere ai seguenti requisiti:

a. La durata minima del corso è di 70 ore comprensive delle verifiche finali. Eventuali visite guidate e/o stage concorrono al raggiungimento delle ore minime di lezione fino ad un massimo di 24 ore;

b. Il rilascio dell'attestato di qualifica per operatore di fattoria didattica è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (non sono consentite assenze superiori al 10% del totale delle ore di lezione) e al superamento delle prove finali;

c. il programma del corso deve contemplare lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: origine, storia, diffusione e organizzazione nei principali Paesi europei e in Italia delle fattorie didattiche. Aspetti giuridici – disciplina dell'attività didattica, aspetti pedagogici e dinamiche di gruppo, linee guida per la progettazione di fattoria didattica, organizzazione e gestione aziendale, comunicazione regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità, mercato e marketing, sicurezza attiva e passiva della fattoria didattica – aspetti amministrativi, fiscali, principi e norme di igiene alimentare, valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, rurali ed enogastronomiche."

DOMANDA N. 7

Per un fabbricato con locali che hanno un'altezza di mt. 4,5, considerato che la Legge Regionale consente, nel caso di alloggi, un'altezza di mt. 2,5, è possibile sfruttare la maggiore volumetria che ne risulta con l'aggiunta di altri locali che verrebbero realizzati nella fase di demolizione e ricostruzione della struttura esistente? Eventualmente, è possibile la realizzazione ex novo di nuovi locali, adiacenti o vicini a quello esistente, sempre nell'ambito della volumetria disponibile?

RISPOSTA alla domanda n. 7

Il quesito posto trova risposta nell'applicazione del **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013.**

Nello specifico l'art. 11 c. 6. del regolamento dispone che: *“Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 38/2012 è vietata la costruzione di nuovi edifici da destinare ad agriturismo. Gli ampliamenti, se ammessi dagli strumenti urbanistici, sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori all'agriturismo. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche). La nuova edificazione non può essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività di alloggio e somministrazione di pasti e gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e della disciplina urbanistico-edilizia della zona rurale in cui si trovano.*

Si richiama inoltre l'ALLEGATO n. 4 del Bando medesimo “DISCIPLINARE TECNICO DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI” - A. DISCIPLINA GENERALE che precisa:

“Nel caso di interventi di “ristrutturazione”, nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni urbanistiche, sono ammessi gli aumenti volumetrici rispetto ai valori originari nel limite massimo del 15 % solo se sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche).”